

**Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 11 giugno 2012**

**Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di
certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi. (12A06813)**

in Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2012, n. 141

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 23 gennaio 2012, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e
forestali, recante: «Sistema nazionale di certificazione per
biocarburanti e bioliquidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 febbraio 2012;

Considerato che all'art. 2, comma 3, del predetto decreto e'
presente una definizione di operatore economico che a causa di un
errore materiale di refuso avvenuto prima della pubblicazione rende
poco chiara l'applicabilita' del provvedimento stesso;

Ritenuto necessario ripristinare la suddivisione della definizione
di operatore economico in due sottocategorie e, di conseguenza,
modificare gli articoli in cui si fa riferimento a tali
sottocategorie;

Ritenuto, altresì, di dover modificare l'art. 13 del predetto
decreto, relativo alle norme transitorie, al fine di tener conto
della difficoltà da parte dei produttori di materie prime e
intermedie, prodotte nel 2009, 2010 e 2012 e destinate alla
produzione dei biocarburanti e bioliquidi, ad aderire al sistema
nazionale di certificazione, data l'incertezza della corretta
interpretazione del decreto, unitamente al ritardo con cui e' stata
pubblicata la regola tecnica da parte dell'organismo unico di
accreditamento, che detta le regole per l'accreditamento degli
organismi di certificazione cui i vari operatori devono rivolgersi
per aderire al sistema;

Decreta:

Art. 1

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23

gennaio 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La definizione di operatore economico di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-septies), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 include:

a) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella comunita' o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale nonche',

b) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario.»;

b) all'art. 2 e' aggiunto dopo il comma 3 il seguente comma:

«3-bis. Non e' considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;

c) all'art. 5, comma 2, lettera e), le parole «punto 1)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»,;

d) all'art. 7, comma 4, le parole «punto 2)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»,;

e) all'art. 7, comma 8, le parole «punto t)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a)»,;

f) all'art. 7, comma 9, le parole «punto 1)», sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»,;

g) all'art. 11, comma 1, il riferimento all'art. 2, comma 3, punto i) e' sostituito dal riferimento all'art. 2, comma 3, punto a);

h) all'art. 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, dimostri al fornitore o all'utilizzatore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformita' dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.»;

i) all'art. 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Gli operatori economici di cui al comma 6 sono tenuti ad ottenere da un organismo di certificazione accreditato per il sistema nazionale di certificazione ovvero che aderisce ad un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, un attestato di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 rilasciato in esito a controllo retrospettivo che coinvolga anche gli operatori precedenti della filiera. L'organismo di certificazione deve rilasciare tale attestato e darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il termine perentorio del 31 agosto 2012 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2011 ed entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2012.»

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.